Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 marzo 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato** in **ROMA**, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in **NAPOLI**, via Chiaia n. 5; in **FIRENZE**, via Cavour n. 46 r; in **TORINO**, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la **Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni** – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: **Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3** – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 **(Salone " La Stampa ,,) sono** autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142.

Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle vóci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

e) agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 4.

Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Art. 5.

Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunta la seguente lettera *g*):

« *g*) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole « i componenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) » sono sostituite le parole « i componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) ».

Art. 6.

Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro:

1) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira;

3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio, che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4, dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente:

1) un certificato di nascita debitamente legalizzato;

2) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Art. 7.

L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente.

A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sarà chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sarà nominato dal Ministro competente.

Art. 8.

All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascerà una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:

1) numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;

2) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

3) categoria e voce della invalidità risultante: *a*) dal libretto di pensione; *b*) dal referto medico collegiale;

4) grado di rieducazione professionale;

5) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6 n. 3, e all'art. 7;

7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascerà, sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.

Art. 9.

Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovrà essere occupato un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi di cui all'art. 2 della legge suddetta.

Le assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali già stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi contemplati dall'art. 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi per servizio iscritti come disoccupati presso gli Uffici del lavoro, sia dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio.

Art. 10.

Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno contenere anche i dati e le notizie relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio.

Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato art. 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.

Art. 11.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

In mancanza di disponibilità da parte degli Uffici del lavoro cui è rivolta la richiesta, gli Uffici stessi disporranno l'invio del personale invalido eventualmente disponibile nelle provincie viciniori.

Art. 12.

Le denuncie di cui all'art. 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate, oltre che alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, anche agli Uffici del lavoro competenti per territorio.

Il trasgressore all'obbligo delle denuncie prescritte dal suddetto articolo 17 o dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

Art. 13.

Agli invalidi ed agli orfani ammessi al lavoro in forza della presente legge debbono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende.

Art. 14

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria fatto agli invalidi per servizio, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione per la quale siano assunti.

Analogamente il collocamento obbligatorio degli orfani dei caduti per servizio non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Nulla è innovato per quanto concerne la sospensione dell'assegno di caroviveri stabilita dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

Art. 15.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro, sono

puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 16.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 12 e 15 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo, stabiliti dagli articoli 12 e 15 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 12, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge, al netto delle quote eventualmente dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Unione nazionale mutilati per servizio, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

Art. 17.

L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.

Art. 18.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di guerra.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Scelba — Zoli — Vanoni — Pella — Pacciardi

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 143.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, concernente tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 8. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« E', per altro, in facoltà del Ministro per le finanze di consentire, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della tassa in modo virtuale, mediante convenzione nei termini e con le modalità che verranno indicate con apposito decreto dello stesso Ministro per le finanze ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Malvestiti — Pacciardi — Cappa — Zoli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 144.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa ex conventuale di Santa Caterina, in Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 13 giugno 1951, relativo alla dissacrazione della Chiesa ex conventuale di Santa Caterina, in Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 90. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 145.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in comune di Mussomeli (Caltanissetta).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 6 dicembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in comune di Mussomeli (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 91. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 146.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Divina Maternità della Beata Maria Vergine, in Cibali di Catania.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 1° maggio 1952, relativo all'erezione della parrocchia della Divina Maternità della Beata Maria Vergine, in Cibali di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 96. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 147.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ansano M., in frazione Petrignano del Lago del comune di Castigione del Lago (Perugia).

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ansano M., in frazione Petrignano del Lago del comune di Castiglione del Lago (Perugia) e la Chiesa predetta viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta da don Sebastiano Toccaceli e consistente in titoli di Stato dell'ammontare complessivo di L. 213.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 88. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del « Dragamine 41 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il « Dragamine 41 » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1953.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 3 Marina, foglio n. 225

(1362)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1953.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1949, con cui veniva costituito il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sostituzione del rappresentante, in seno al Collegio stesso, di questa Presidenza, rag. Silvio Giove, deceduto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Decreta:

Il dott. Santi Castiglia, 1° segretario dell'Amministrazione dell'interno addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio, è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del defunto rag. Silvio Giove, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Catanzaro, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Morisciano Camillo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Venditti geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Tarantino dott. Attilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Fiore dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giorgino Umberto, Corso Mottola Francesco, Ansani dott. Mariano, Carbone dott. Tommaso, Tropeano avv. Luigi, Primerano avv. Francesco e Castagna Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Barbato dott. Arturo, Colosimo dott. Francesco, Aceto Crescenzio e De Gaetano Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferri dott. Siviardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1226)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1953.

Sostituzione del liquidatore della Società « Reggiane » Officine Meccaniche Italiane, S. p. A. con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 17 ottobre 1950, n. 840, concernente la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Visto il proprio precedente decreto n. 199270 in data 22 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1951, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 276, con cui, disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa della Società « OMI-Reggiane », veniva nominato commissario liquidatore il rag. Francesco Moraglia;

Vista la lettera in data 26 marzo 1953, con la quale il Comitato del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » — nel comunicare che il rag. Francesco Moraglia non può, per motivi di salute, continuare a svolgere le funzioni di liquidatore ed ha pertanto presentato le dimissioni dalla carica — propone a nuovo liquidatore l'avv. Adriano Carlo Pacini;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

L'avv. Adriano Carlo Pacini è nominato liquidatore della Società « Reggiane » Officine Meccaniche Italiane, S.p.A. con sede in Milano, in sostituzione del ragioniere Francesco Moraglia dimissionario per motivi di salute.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 134. — GRIMALDI

(1587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « San Francesco » (Pisa)

Con decreto n. 588 del 2 marzo 1953 si autorizzano i signori Reali Flaminio e figli Ciali e Aldo, domiciliati in San Giovanni alla Vena (Pisa), a continuare la libera vendita ad uso di bevanda, sotto il nome di San Francesco, dell'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima in località Monte dell'Opera del comune di San Giuliano Terme (Pisa).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da due litri, un litro e mezzo litro, chiuse con tappo a corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 186 x 102 e mm. 134 x 74, rispettivamente per i tre tipi di bottiglie.

Le etichette sono divise in tre riquadri, uno centrale e due laterali. Nel riquadro centrale si legge in alto la frase « Premiata sorgente San Francesco Stabilimento in Monte dell'Opera, Comune di San Giuliano Terme (Pisa) Italia Direzione amministrativa San Giovanni alla Vena (Pr. Pisa) ».

Successivamente, a caratteri più grandi, la parola « San Francesco », e sotto « Acqua minerale carbonica bicarbonato-calcica-magnesiaca-manganesifera-litiosa-naturale » « efficace nelle malattie dello stomaco del fegato e del ricambio » « battericamente pura » « scaturisce dalla viva roccia ».

Nella parte inferiore del riquadro centrale si legge la seguente frase, in italiano, in francese, in inglese e in spagnolo: « l'acqua di San Francesco è buona come acqua da tavola ed è efficace nelle malattie dello stomaco, del fegato e del ricambio ».

Nella parte destra del lato inferiore del riquadro centrale, sono riportati i dati delle onorificenze ottenute dall'acqua minerale in varie esposizioni.

Nel riquadro di sinistra, sono riportati i dati analitici delle analisi chimico-fisica eseguite nell'Istituto di chimica generale dell'Università di Pisa dal prof. Camillo Porlezza, in data 20 dicembre 1952.

In basso, in carattere nero più grande, si legge la frase « reintegrata dei gas della sorgente ».

Nel riquadro di destra, sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica eseguita dal prof. Giulio Buonomini, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Pisa, in data 18 novembre 1952, ed inferiormente è trascritta la dichiarazione clinica del prof. Lando Landi dell'Università di Pisa.

L'etichetta è stampata su carta color verde pisello, e trasversalmente, in verde marcato, vi è la parola « San Francesco ».

La riquadratura è a fondo bianco, e nel margine superiore vi è la dicitura « Exposition du progres Paris 1929 Diploma d'onore croce insigne medaglia d'oro »; nel margine destro: « Non lasciare mai stappata la bottiglia durante il consumo »; nel margine sinistro « Tappi e bottiglie sterilizzati »; nel margine inferiore « Amministrazione: Ditta Flaminio Reali e Figli. San Giovanni alla Vena (Pisa), Telefono 6317 ».

(1435)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai dal distretto notarile di Latina a quelli riuniti di Roma e Velletri

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1953, i notai Manoni dott. Romualdo, Sabelli dott. Achille, De Francesco dott. Oreste, Castellini dott. Enrico sono traslocati, dal distretto notarile di Latina a quelli riuniti di Roma e Velletri e temporaneamente assegnati in soprannumero al comune di Roma, con l'obbligo di partecipare validamente, sotto pena di rimozione, al primo concorso che sarà pubblicato per una qualunque sede vacante dei distretti riuniti di Roma e Velletri.

(1585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Leni (Messina) di un mutuo di L. 2.370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1501)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani) di un mutuo di L. 20.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1502)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Piraino (Messina) di un mutuo di L. 2.565.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	635,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Traslazione di certificato di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la traslazione del certificato di rendita del Cons. 3,50% (1906), n. 500.306, di annue L. 140, intestato a favore di Berardi Camilla fu Giuseppe, moglie di Petrucci Luigi di Massimo, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio).

Poichè, il certificato proviene dalla rinnovazione di altro sprovvisto del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(361)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo del piano del Mera Superiore », con sede nel comune di Chiavenna (Sondrio), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1953, registro n. 3, foglio n. 340, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo del piano del Mera Superiore », con sede nel comune di Chiavenna (Sondrio), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Presidente:

Balatti Silvio di Pietro.

Membri:

Pasini Attilio fu Giovan-Pietro;
Gattanini Guido di Mauro;
Zani Emo di Nemezio;
Guidi Costante fu Battista;
Cipriani Duilio fu Antonio;
Balatti Samuele fu Antonio;
De Giambattista Martino di Battista;
Biavaschi Battista fu Domenico;
Dell'Anna Bernardino fu Donato;
Tavasci Pietro di Pietro.

(1321)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura.

La zona di ripopolamento e cattura di Stradella, Portalbera ed Arena Po (Pavia), della estensione di ettari 472, di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1951, viene ampliata su fondi contigui, della superficie di ha. 143, assumendo così la estensione complessiva di ha. 615. La zona stessa resta così delimitata:

nord: strada comunale Portalbera-Arena Po, dall'abitato di Portalbera fino all'incrocio della strada comunale delle Torrette;

est: strada comunale delle Torrette, dal suddetto incrocio fino alla ferrovia Piacenza-Alessandria;

sud: ferrovia Piacenza-Alessandria fino all'incrocio della strada provinciale Stradella-Portalbera;

ovest: strada provinciale Stradella-Portalbera fino all'abitato di Portalbera.

(1322)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta (Verona);

Dispone:

Il cav. uff. avv. Eusebio Checchetti fu Girolamo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1495)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti «Maria SS. del Bosco» di Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936, che revòca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti «Maria SS. del Bosco» di Niscemi, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta), e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al capo 8° del predetto testo unico ed al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 gennaio 1945, con il quale il dott. Carmelo Basile è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore in parola;

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandanca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti «Maria SS. del Bosco» di Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Carmelo Basile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1496)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 23 settembre 1950, n. 28235, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Latteri prof. dott. Saverio, direttore della clinica chirurgica di Palermo;
Maldolesi prof. dott. Gino, direttore della clinica medica di Palermo;
Savatteri Castelli dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario comunale di grado VII e VIII

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;
Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a posti di segretario comunale di grado VII e VIII che saranno disponibili all'atto della pubblicazione della graduatoria.
Per i posti di grado VIII la graduatoria conserverà efficacia sino a sei mesi dalla sua approvazione.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai documenti stabiliti dal presente decreto e dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'Amministrazione civile — debbono pervenire alla prefettura della propria Provincia non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla prefettura.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità ed il domicilio ed elencare in carta libera e in doppio esemplare tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quarantacinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) ad anni quarantaquattro per gli ex combattenti od assimilati decorati o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanna per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) a *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 251.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrano di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo per i reggenti non di ruolo di segreterie comunali in servizio alla data della pubblicazione del presente bando, che abbiano prestato due anni di ininterrotto e lodevole servizio, per i quali non è richiesta la condizione del limite massimo di età;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 24 e legalizzati dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico rilasciato su carta da bollo da lire 24 da un medico provinciale o militare, dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi dell'art. 131, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni foglio aggiunto; oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

Gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 24 ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I reduci della prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità.

I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra o di altre attestazioni al merito di guerra, dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dei territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia ove risiedono. I profughi dell'Africa italiana devono presentare il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana che attribuisce detta qualifica.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto che comprovi tale loro qualità.

I figli dei mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni;

7) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata;

8) certificato dello stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il servizio prestato in qualità di segretario comunale reggente e quello di impiegato comunale di ruolo dovrà essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 rispettivamente dal prefetto della Provincia e dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.

I documenti di cui ai n. 2), 3), 4), 5) e 8) del precedente art. 4 e all'art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali o in qualità di segretario comunale reggente sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4) del precedente art. 4.

I candidati che si trovano sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 7.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851 e sue modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 28 febbraio 1953

Il Ministro: SCELBA

(1310)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito del concorso a settanta borse per l'avviamento professionale di dottori in scienze agrarie ed a trenta borse per l'avviamento professionale di periti agrari da usufruire presso gli Ispettorati provinciali o compartimentali dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 12 luglio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1951, n. 203, col quale veniva indetto un concorso a settanta borse per l'avviamento professionale di dottori in scienze agrarie ed a trenta borse per l'avviamento professionale di periti agrari da usufruire presso Ispettorati provinciali o compartimentali dell'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1952, registro n. 5, foglio n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1952, n. 142, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli e per esami, indetto col decreto citato nelle premesse, a settanta borse per l'avviamento professionale di dottori in scienze agrarie ed a trenta borse per l'avviamento professionale di periti agrari:

A. *Candidati laureati*

1. Cerudelli Luigi, punti 53,20.
2. Minghetti Dans, punti 51,50.
3. Cavicchi Aurelio, punti 48,90.
4. Fornasari Ezio, punti 48,50.
5. Guidi Luciano, punti 48,25.
6. Barela Renato, punti 48,10.
7. Patruno Giuseppe, punti 48.
8. Cangiulli Alessandro, punti 47.
9. Morresi Adriano, punti 46,70.
10. Santus Giuseppe, punti 46,50.
11. Benucci Vinicio, punti 46,30.
12. Vitto Massei Maria Concezione, punti 46,25.
13. Tiburzi Delio, punti 46,10.
14. Santarini Sergio, punti 45,85.
15. Benedetti Mario, punti 45,80.
16. Pacini Enzo, punti 45,75.
17. Giannuzzi Salvatore, punti 45,70.
18. Di Palma Ennio, punti 45,30.
19. Marengoni Marco, punti 45,20.
20. Valentini Innocenzo, punti 44,75.
21. Gelsi Rino, punti 44,55.
22. Famiglietti Andrea, punti 43,55.
23. Caserta Domenico, punti 43,50.
24. Donati Antonio, punti 43,35.
25. Bixio Mario, punti 43.
26. Vallerani Venanzio, punti 42,50.
27. Ferrara Raffaele, punti 42,23.
28. Bonci Costante, punti 41,85.
29. Camilli Mario, punti 41,55.
30. Molaroni Vincenzo, punti 41,50.
31. Mazzetti Ettore, punti 41,50.
32. Marinelli Bruno, punti 41,25.
33. Petrolla Nicola, punti 41,20.
34. Bartocci Antonio, punti 39,45.
35. Sabato Pietro, punti 39,25.
36. Maglioni Gianfranco, punti 39,10.
37. Piagnani Franco, punti 38,80.
38. De Rosa Francesco, punti 38,25.
39. Pelizza Modesto, punti 37,30.
40. Vessia Riccardo, punti 37,25.
41. Daolio Alfredo, punti 36,70.
42. Agus Cadeddu Guido, punti 36,65.
43. Iudica Alessandro, punti 36,50.
44. Marzano Michele Luigi, punti 36,25.
45. Gardenghi Francesco, punti 34,35.
46. Coppola Attilio, punti 33,20.
47. Cardi Vincenzo, punti 33.

B. *Candidati diplomati*

1. Soletti Giovanni, punti 44.
2. Pitoni Silvio, punti 42.
3. Ficarelli Ferdinando, punti 39,50 (nato il 18 febbraio 1929; precede perchè più anziano di età).
4. Pianelli Francesco Paolo, punti 39,50 (nato il 5 giugno 1933).
5. Mandelli Adriano, punti 39 (nato il 31 dicembre 1927; precede perchè più anziano di età).
6. Travan Giuseppe, punti 39 (nato il 14 giugno 1929).
7. Lottici Italo, punti 39 (nato il 18 agosto 1931).
8. Pino Gian Battista, punti 38,50.
9. Rigoni Pietro, punti 38 (nato il 10 ottobre 1927; precede perchè più anziano di età).
10. Magnani Antonio, punti 38 (nato l'11 aprile 1930).
11. Lollo Francesco, punti 38 (nato il 25 agosto 1930).
12. Mastronardo Pietro, punti 37,50.
13. Anzilotti Guglielmo, punti 37.

14. Golin Giulio, punti 36,50.
15. Manzo Pellegrino, punti 36 (nato il 20 dicembre 1921; precede perchè più anziano di età).
16. Parlani Dino, punti 36 (nato il 24 maggio 1927).
17. Vezzosi Franco, punti 36 (nato il 23 aprile 1929).
18. Frilli Athos, punti 36 (nato il 28 settembre 1929).
19. Cruciani Elso, punti 36 (nato il 12 maggio 1930).
20. Renzi Francesco, punti 36 (nato il 12 maggio 1931).
21. Martinelli Luciano, punti 36 (nato il 4 giugno 1931).
22. Papiri Carlo, punti 35 (nato il 4 ottobre 1908; precede perchè più anziano di età).
23. Galliè Vinicio, punti 35 (nato il 5 luglio 1929).
24. Sirianni Francesco, punti 34,50.
25. Picariello Ciro, punti 34.
26. Rondini Luciano, punti 33 (nato il 28 settembre 1921; precede perchè più anziano di età).
27. Carboni Alessandro, punti 33 (nato il 2 gennaio 1928).
28. Libasci Vito, punti 33 (nato il 10 luglio 1930).
29. Merlo Enrico, punti 33 (nato il 24 aprile 1931).
30. Pugliano Giuseppe, punti 33 (nato il 5 aprile 1932).
31. Formicola Giuseppe, punti 32,50.
32. Marchini Tonino, punti 32 (nato l'8 novembre 1919; precede perchè più anziano di età).
33. Sellitto Crescenzo, punti 32 (nato il 2 gennaio 1921).
34. Gaudelli Ernani, punti 32 (nato il 29 aprile 1922).
35. Leporati Oriente, punti 32 (nato il 20 giugno 1923).
36. Grillo Emilio, punti 32 (nato il 5 febbraio 1926).
37. Anconetani Attilio, punti 32 (nato il 10 agosto 1928).
38. Bardi Gianfranco, punti 32 (nato il 15 novembre 1930).
39. Giacomini Alfio, punti 31,50.
40. Cione Fausto, punti 31.
41. Scirocco Giovanni, punti 30,50.
42. Delle Donne Valentino, punti 30 (nato il 10 febbraio 1924; precede perche più anziano di età).
43. Barrella Francesco, punti 30 (nato il 14 giugno 1925).
44. Mellino Rocco, punti 30 (nato il 4 agosto 1926).
45. Di Marino Roberto, punti 29,50.
46. Coppari Francesco, punti 29.
47. Anderlucci Giovanni, punti 28 (nato l'11 giugno 1925; precede perchè più anziano di età).
48. Donato Cesare, punti 28 (nato il 2 maggio 1926).
49. Bigliardi Otello, punti 28 (nato il 23 febbraio 1929).
50. Infante Francesco, punti 27 (nato il 20 maggio 1919; precede perchè più anziano di età).
51. Reggiani Giuseppe, punti 27 (nato il 23 novembre 1926).
52. Stentella Alessandro, punti 27 (nato il 9 marzo 1929).
53. Maroncelli Vittorio, punti 26 (nato il 31 gennaio 1919; precede perchè più anziano di età).
54. Cotichelli Zelio, punti 26 (nato il 23 maggio 1921).
55. Ottone Speriglio, punti 26 (nato il 10 maggio 1926).
56. Marin Giampaolo, punti 24,50.
57. Barone Antonio, punti 24.
58. Fioravanti Domenico, punti 21 (nato il 5 dicembre 1927; precede perchè più anziano di età).
59. Riggio Vito, punti 21 (nato il 3 febbraio 1929).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso sopra citato:

A. *Candidati laureati*

1. Cerudelli Luigi, punti 53,20.
2. Minghetti Dans, punti 51,50.
3. Cavicchi Aurelio, punti 48,90.
4. Fornasari Ezio, punti 48,50.
5. Guidi Luciano, punti 48,25.
6. Barela Renato, punti 48,10.
7. Patruno Giuseppe, punti 48.
8. Cangiulli Alessandro, punti 47.
9. Morresi Adriano, punti 46,70.
10. Santus Giuseppe, punti 46,50.
11. Benucci Vinicio, punti 46,30.
12. Vitto Massei Maria Concezione, punti 46,25.
13. Tiburzi Delio, punti 46,10.
14. Santarini Sergio, punti 45,85.
15. Benedetti Mario, punti 45,80.
16. Pacini Enzo, punti 45,75.
17. Giannuzzi Salvatore, punti 45,70.
18. Di Palma Ennio, punti 45,30.
19. Marengoni Marco, punti 45,20.
20. Valentini Innocenzo, punti 44,75.
21. Gelsi Rino, punti 44,55.
22. Famiglietti Andrea, punti 43,55.
23. Caserta Domenico, punti 43,50.
24. Donati Antonio, punti 43,35.
25. Bixio Mario, punti 43.
26. Vallerani Venanzio, punti 42,50.
27. Ferrara Raffaele, punti 42,25.
28. Bonci Costante, punti 41,85.
29. Camilli Mario, punti 41,85.
30. Molaroni Vincenzo, punti 41,50.
31. Mazzetti Ettore, punti 41,50.
32. Martinelli Bruno, punti 41,25.
33. Petrolla Nicola, punti 41,20.
34. Bartocci Antonio, punti 39,45.
35. Sabato Pietro, punti 39,25.
36. Maglioni Gianfranco, punti 39,10.
37. Piagnani Franco, punti 38,80.
38. De Rosa Francesco, punti 38,25.
39. Pelizza Modesto, punti 37,30.
40. Vessia Riccardo, punti 37,25.
41. Daolio Alfredo, punti 36,70.
42. Agus Cadeddu Guido, punti 36,65.
43. Iudica Alessandro, punti 36,50.
44. Marzano Michele Luigi, punti 36,25.
45. Gardenghi Francesco, punti 34,35.
46. Coppola Attilio, punti 33,20.
47. Cardi Vincenzo, punti 33.

B. *Candidati diplomati*

1. Soletti Giovanni, punti 44.
2. Pitoni Silvio, punti 42.
3. Figarelli Ferdinando, punti 39,50 (nato il 18 febbraio 1929; precede perchè più anziano di età).
4. Planelli Francesco Paolo, punti 39,50 (nato il 5 giugno 1933).
5. Mandelli Adriano, punti 39 (nato il 31 dicembre 1927; precede perchè più anziano di età).
6. Travan Giuseppe, punti 39 (nato il 14 giugno 1929).
7. Lottici Italo, punti 39 (nato il 18 agosto 1931).
8. Pino Gian Battista, punti 38,50.
9. Rigoni Pietro, punti 38 (nato il 10 ottobre 1927; precede perchè più anziano di età).
10. Magnani Antonio, punti 38 (nato l'11 aprile 1930).
11. Lollo Francesco, punti 38 (nato il 25 agosto 1930).
12. Mastronardo Pietro, punti 37,50.
13. Anzilotti Guglielmo, punti 37.
14. Golin Giulio, punti 36,50.
15. Manzo Pellegrino, punti 36 (nato il 20 dicembre 1921; precede perchè più anziano di età).
16. Parlani Dino, punti 36 (nato il 24 maggio 1927).
17. Vezzosi Franco, punti 36 (nato il 23 aprile 1929).
18. Frilli Athos, punti 36 (nato il 28 settembre 1929).
19. Cruciani Elso, punti 36 (nato il 12 maggio 1930).
20. Renzi Francesco, punti 36 (nato il 6 gennaio 1931).
21. Martinelli Luciano, punti 36 (nato il 4 giugno 1931).
22. Papiri Carlo, punti 35 (nato il 4 ottobre 1908; precede perchè più anziano di età).
23. Galliè Vinicio, punti 35 (nato il 5 luglio 1929).
24. Sirianni Francesco, punti 34,50.
25. Picariello Ciro, punti 34.
26. Rondini Luciano, punti 33 (nato il 28 settembre 1921; precede perchè più anziano di età).
27. Carboni Alessandro, punti 33 (nato il 2 gennaio 1928).
28. Libasci Vito, punti 33 (nato il 10 luglio 1930).
29. Merlo Enrico, punti 33 (nato il 24 aprile 1931).
30. Pugliano Giuseppe, punti 33 (nato il 5 aprile 1932).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1953
Registro n. 3, foglio n. 15

(1252)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a diciassette posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43472/12106 in data 27 dicembre 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1.24.202/233821 in data 5 febbraio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a diciassette posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 37 Ufficio riscontro ferr., foglio n. 125. — LA MICELA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana, essere immatricolati nella gente di mare di 1ª categoria ed avere non meno di un anno di navigazione di altura nella marina mercantile a cominciare dalla qualifica di giovanotto oppure di navigazione nella marina militare con provenienza dagli allievi nocchieri o dai marinai addetti ai servizi marinareschi.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione ed i periodi di servizio effettuati:

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del presente avviso-programma.

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare ed i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi; i militari trovantisi ancora sotto le armi debbono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani che alla data del presente bando non siano stati ancora sottoposti a visita di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

g) estratto matricolare mercantile dal quale dovranno risultare chiaramente i seguenti estremi:

1) la denominazione dell'unità d'imbarco;
2) le date d'imbarco e sbarco su ogni singola unità;
3) le qualifiche rivestite su ogni singola unità;

h) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

i) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1);

l) stato di famiglia, debitamente legalizzato, per gli agenti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti, le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali (data di inizio che sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica), i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio e anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione del concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio o in seguito al concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per la Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamenti per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti, per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno le acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei congiunti o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

sciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno le residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Resta inteso che la partecipazione al presente concorso dei mutilati o invalidi di guerra e categorie assimilate, è subordinata al fatto che la minorazione di cui sono affetti sia compatibile con lo svolgimento delle proprie attribuzioni a bordo di una nave.

Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta e la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale, dovranno essere consegnate, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

8. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

11. — Per ciascuna prova, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
prova pratica	»	30
prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle ferrovie dello Stato, potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre venti punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nelle votazioni complementari, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 13).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. debbono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della formazione della graduatoria di cui al presente punto 12, prima della data di inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3.

Anche gli agenti in servizio nelle ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministero per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

14. — I primi diciassette della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio in prova.

I marinai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale debbono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risultassero vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

15. — Il marinaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi diciassette della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di diciassette.

16. — Nell'atto in cui i marinai in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

17. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 18 febbraio 1953

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere, nell'ordine appresso indicato, le seguenti prove di esame:

una prova scritta;
una prova pratica;
una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

Nella prova pratica i concorrenti dovranno dimostrare di sapere:

a) tagliare e cucire tende e vele d'imbarcazioni, costruire paglietti, bozze, fasciare cavi, fare i vari tipi di impiombature e di nodi maggiormente in uso nella Marina;

b) mettere a mare e in nave e manovrare imbarcazioni a remi, a vela ed a motore;

c) manovrare ancore e catene e maneggiare cavi d'ormeggio;

d) leggere la bussola e saper stare al timone;

e) conoscere le bandiere da segnali e gli elementi dei segnali di lontananza del Codice internazionale dei segnali.

Nella prova orale i concorrenti saranno interrogati per assicurarsi se hanno conoscenza:

a) delle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) dei mezzi per estinzione incendi e di salvataggio sistemati normalmente su ogni nave e del loro maneggio;

c) dei segnali d'allarme previsti dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

d) dei macchinari e mezzi d'opera esistenti in genere sulle navi e del loro maneggio per ormeggiarsi, disormeggiarsi, salpare ed affondare le ancore.

ALLEGATO B

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto .... di .... e di .... presa conoscenza dell'avviso in data 18 febbraio 1953 per il concorso a diciassette posti di marinaio in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche al concorso bandito da codesta Direzione generale per posti di

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (2)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630;

Vista la legge 27 luglio 1949, n. 449;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

1. Diritto processuale civile: Università Catania.
2. Diritto internazionale: Università Napoli.
3. Diritto costituzionale: Università Sassari.
4. Economia politica: Università Napoli.
5. Diritto amministrativo: Università libera Camerino.
6. Filosofia del diritto: Università libera Camerino.

Facoltà di economia e commercio

1. Istituzioni di diritto pubblico: Università Trieste.

Facoltà di lettere e filosofia

1. Filologia romanza: Università Pavia.
2. Storia della filosofia: Università Bari.
3. Archeologia e storia dell'Arte greca e romana: Università statale Milano.
4. Pedagogia: Università Catania.
5. Filosofia teoretica: Università Napoli.
6. Letteratura greca: Università Cagliari.
7. Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana: Università Bari.

Facoltà di magistero

1. Psicologia: Università Cagliari.
2. Lingua e letteratura italiana: Istituto superiore pareggiato magistero di Salerno.

Facoltà di medicina e chirurgia

1. Clinica ortopedica: Università Siena.
2. Patologia speciale medica e metodologia clinica: Università Modena.
3. Clinica odontoiatrica: Università Torino.
4. Clinica otorinolaringoiatrica: Università Pisa.
5. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: Università Sassari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1. Fisica superiore: Università Palermo.
2. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale): Università Catania.
3. Fisica matematica: Università Cagliari.
4. Astronomia. Università Firenze.
5. Fisica teorica Università Napoli.
6. Chimica farmaceutica. Università Trieste.
7. Chimica biologica: Università libera Camerino.

Facoltà di ingegneria

1. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato: Politecnico Torino.

Facoltà di architettura

1. Caratteri distributivi degli edifici Politecnico Milano.

Facoltà di agraria

1. Chimica agraria: Università Perugia.
2. Zootecnica generale: Università Bari.
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee: Università Sassari.

Istituto superiore navale di Napoli

1. Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da bollo da L. 32, entro il 31 luglio 1953, corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

8) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dalle competenti Autorità anagrafiche.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere completamente documentata.

I documenti predetti devono essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre all'atto di nascita e allo stato di famiglia, se coniugato.

Entro lo stesso termine del 31 luglio 1953 gli interessati devono far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendano parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 luglio 1953, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 luglio 1953, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 agosto successivo.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 28 marzo 1953

Il Ministro: SEGNI

(1586)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.